



Trasmissione a mezzo PEC ai sensi
dell'art.6 del D. Lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii.

Spett.le Masseria Chinunno S.A.R.L.
masseriachinunno@pec.it

E, p.c. Al Direttore
Unione Regionale Camere di Commercio di Puglia
Via Emanuele Mola, 19 – 70121 BARI
unioncamerepuglia@legalmail.it

Oggetto

CIG: B224C82922 - CUP: B39I24000100002 D.G.R. n. 53 del 05/02/2024 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026”. Approvazione progetto e partecipazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Regione Puglia all’evento “Coast to Coast ... la Dieta Mediterranea, uno stile di vita” 29-30 giugno 2024. Nota incarico.

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante nuovo modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0” e conseguente Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’Atto di alta organizzazione MAIA 2.0;

Vista la D.G.R. 53 del 05/02/2024 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024/2026”;

Visto l’Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024, sottoscritto in data 29/02/2024 e repertoriato al numero 025671 del 29/05/2024, che disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l’esecuzione delle attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare;

Vista la D.D.S. n. 114 del 25/06/2024, con cui:

- si approva il progetto e la partecipazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Regione Puglia all’evento “Coast to Coast ... la Dieta Mediterranea, uno stile di vita” 29-30 giugno 2024, ai sensi della lett. B), art. 3, Allegato 1 alla D.G.R. n. 53 del 05/02/2024;
- si riconosce all’operatore economico Masseria Chinunno S.A.R.L. la somma pari a € 4.900,00 oltre Iva, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite nell’accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art. 15 L. 241/90), approvato con D.G.R. n. 177 del 26/02/2024;
- si dà atto che restano in carico al sopracitato operatore economico le eventuali procedure e autorizzazioni finalizzate al rispetto della normativa in materia sanitaria, di sicurezza sul lavoro e/o adeguamento DUVRI;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Si conferisce l’incarico per l’esecuzione del sopra citato servizio per un importo totale pari a € 4.900,00 oltre IVA.

www.regione.puglia.it

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Lung.re N. Sauro 45/47 - Italia 70121 Bari

P.IVA/C.F. 80017210727

Pec: promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it



Obblighi verso il personale

1. L'appaltatore si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008). L'appaltatore assume ogni obbligo derivante dalle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme di legge applicabili in materia.

2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. L'appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

4. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Responsabilità Civile

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.

3. L'appaltatore terrà indenne la Regione Puglia nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. Nel caso in cui all'Amministrazione fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare all'Amministrazione, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi sui crediti vantati dal fornitore o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

4. L'appaltatore assicura di tenere indenne l'Amministrazione anche nel caso di eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale.

5. Resta inoltre a carico dell'appaltatore:

- copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti da quanto realizzato, nonché dell'operato del proprio personale in loco.

6. L'appaltatore si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Amministrazione. Essa risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Dipartimento Agricoltura.



Conseguentemente, il Fornitore esonera il Dipartimento Agricoltura da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarlo da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata.

Clausola anti-Pantouflage

1. L'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Liquidazione e pagamento

Codesta società, ai fini della liquidazione, dovrà inviare, in duplice copia indirizzata a REGIONE PUGLIA (promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it) e UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO (unioncamerepuglia@legalmail.it) la Rendicontazione del servizio prestato.

Successivamente, su autorizzazione di UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, l'impresa dovrà emettere e trasmettere:

1. Fattura o documento equivalente, intestata a UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA – Via Emanuele Mola 19 – 70121 Bari – P.I. 04474350727 Codice Univoco Ufficio: UFD7F;
2. Inserire nella Fattura elettronica CIG e CUP indicato nella nota di approvazione;
3. Apporre sulla Fattura la dicitura: "scissione dei pagamenti";
4. Copia del presente incarico;
5. Coordinate bancarie.

II RUP

Dott. Vincenzo Piragina

**La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio**

**per accettazione
l'Operatore Economico**